

Codice A1813C

D.D. 20 marzo 2024, n. 611

Concessione demaniale per passerella ciclopedonale sul Rio Vaccaro in Comune di Givoletto (TO). autorizzazione idraulica A.I. 6148 - Pratica topo6552 - Proponente: COMUNE DI GIVOLETTO (TO)



ATTO DD 611/A1813C/2024

DEL 20/03/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: Concessione demaniale per passerella ciclopedonale sul Rio Vaccaro in Comune di Givoletto (TO). autorizzazione idraulica A.I. 6148 - Pratica topo6552 - Proponente: COMUNE DI GIVOLETTO (TO)

Il Comune di Givoletto (TO) con nota Prot. 8149 del 22.02.2023 ha presentato domanda di concessione demaniale per la realizzazione di lavori di costruzione di un ponticello ciclo-pedonale sul rio Vaccaro in Comune di Givoletto (TO).

Con nota in data 06.03.2023 prot. 10094 questo settore ha avviato il procedimento e richiesto contestualmente modifiche ed integrazioni al progetto esaminato in particolare per quanto riguarda il rispetto del franco idraulico da adeguare alla vigente normativa.

Oggetto del presente intervento è la costruzione di una nuova passerella destinata al transito ciclo pedonale, da edificarsi su un lotto posizionato a ridosso del Rio Vaccaro, tra via Giuseppe Mazzini e via Galileo Ferraris. La nuova passerella è caratterizzata da una lunghezza 12,00 m e una larghezza complessiva di 3,00 m; la struttura, realizzata in carpenteria metallica, è ad arco inferiore caratterizzata da una monta di 0,50 m. Questa tipologia strutturale permette di realizzare la nuova passerella creando due appoggi sui versanti del torrente, lasciando libero lo spazio di competenza del rio Vaccaro, inoltre è previsto un franco idraulico di 1,50 m tra il livello idraulico del rio e la struttura del ponte.

Il tutto sarà realizzato secondo il progetto redatto, esclusivamente in formato digitale ed agli atti di questo Settore, a firma dell'ing. Rossana Appendino ed arch. Domenico Lotti.

E' stato effettuato sopralluogo da parte di funzionario incaricato di questo Settore a seguito del quale, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi del t.u. 523/'04 e del regolamento regionale n. 10/R del 10/12/2022 ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile.

Il Comune di Givoletto con Deliberazione n. 41 dell'11/05/2022, esecutiva, ha approvato gli

elaborati relativi ai lavori di cui all'oggetto.

Preso atto del Verbale di fine istruttoria N.6148/2023, redatto dal Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino in data 15/05/2023, e ritenuto pertanto potersi rilasciare apposita Autorizzazione Idraulica di pari numero.

Considerato inoltre l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni trenta sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art.12 del regolamento il richiedente deve provvedere entro i termini a firmare digitalmente il disciplinare pena la cessazione della concessione;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il regio decreto n. 523/1904;
- Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- Vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- Visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;
- Visto la legge regionale n. 20/2002 e la legge regionale n. 12/2004;
- Visto il decreto legislativo n. 118/2011;
- Visto il decreto legislativo n. 33/2013;
- Visto il regolamento regionale n. 10/R/2022;

determina

- di concedere al Comune di Givoletto l'occupazione di area demaniale per la realizzazione di un ponticello ciclo-pedonale sul rio Vaccaro in Comune di Givoletto (TO) come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza;

- di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici il Comune di Givoletto (TO), ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a. nessuna variazione al progetto esaminato potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di attraversamento del corso d'acqua in argomento nei riguardi sia delle spinte dei terreni, dei carichi accidentali e permanenti, che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, sia nei riguardi della struttura di fondazione;

- c. è fatto divieto assoluto di asportazione di materiale demaniale d'alveo; il materiale di risulta proveniente dagli eventuali scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di opere esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e smaltito o reimpiegato nel rispetto delle vigenti normative;
- d. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- e. durante l'esecuzione degli eventuali interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- f. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto codesta Amministrazione dovrà costantemente tenersi informato in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
- g. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (Ventiquattro) dalla data di ricevimento, pertanto gli eventuali lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- h. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
- i. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione dell'autorità idraulica competente sul corso d'acqua;
- j. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;
- k. il concessionario dovrà dare comunicazione formale al Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino dell'inizio dei lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l. *questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;*
- m. ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1486/1914, l.r. 37/2006 e d.g.r. 72-13725 del 29/03/2010, per tutte le eventuali lavorazioni in alveo che comportino la messa in secca (parziale o totale) di un tratto del corso d'acqua, al fine di consentire il recupero della fauna ittica, dovrà essere acquisita la prescritta autorizzazione da rilasciarsi a cura della Città Metropolitana di Torino – Servizio

Tutela Flora e Fauna;

n. il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

- di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

di stabilire:

a) la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;

b) di accordare la concessione a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, fino al 31/12/2054 subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

c) che, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comporta la cessazione della concessione;

d) la durata della concessione in anni 30 subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

e) di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

e) ai sensi dell'Art. 23 comma 1 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n.10/R, l'esonero dal pagamento del canone;

f) ai sensi dell'Art. 11, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n.10/R, l'esonero dal pagamento della cauzione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

I FUNZIONARI ESTENSORI

(Dott.ssa Antonella Carrer)

(iNG. Riccardo Crivellari)

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. TOPO6552_Disciplinare__Concessione_Givoletto.pdf

Allegato



REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica **TOPO6552** - Disciplinare di concessione demaniale

Rep. n° **del** _____

Disciplinare di concessione demaniale per la realizzazione di lavori di costruzione di un ponticello ciclo-pedonale sul rio Vaccaro in Comune di Givoletto, con sede in Via S. Pertini n° 3 – 10040 GIVOLETTO - nella persona dell' Arch. Marco Devers, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, delegato alla firma

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il rilascio della concessione per la realizzazione di lavori di costruzione di un ponticello ciclo-pedonale sul rio Vaccaro in Comune di Givoletto come indicato nella documentazione allegata all'istanza di concessione.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

L'esecuzione delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni, contenute nella Determinazione Dirigenziale del Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino N. del .

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **30** anni dalla data della determina di concessione fino al **31/12/2054** L'Amministrazione regionale

si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e

spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario, ai sensi dell'Art. 23 comma 1 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, è esonerato dal pagamento del canone;

Art. 6 - Deposito cauzionale

Il concessionario, ai sensi dell'Art. 11, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, è esonerato dal pagamento della cauzione.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale Comune di Givoletto con sede in Via S.Pertini n° 3;

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Torino lì,

Firma del concessionario (1)

per l'Amministrazione concedente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Marco Devers

Ing. Bruno Ifrigerio

Firmato digitalmente (*)

Firmato digitalmente (*)

(*)Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005.